CAMERA DEI DEPUTATI

N. **18**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCHULLIAN

Modifica all'articolo 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di sanzioni per opere illecite eseguite su beni culturali

Presentata il 13 ottobre 2022

Onorevoli Colleghi ! — L'articolo 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito « codice », prevede il reato di opere illecite sui beni culturali. Tale norma punisce con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque realizzi, senza la prescritta autorizzazione del soprintendente, interventi modificativi sui beni culturali, definiti come tali dall'articolo 10 del medesimo codice.

Come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, si tratta di un reato formale di pericolo presunto, il cui bene tutelato consiste esclusivamente nell'interesse strumentale al preventivo controllo da parte dell'autorità preposta alla tutela dei beni culturali.

In tal modo, la condotta di chiunque realizzi interventi sui citati beni senza la prescritta autorizzazione o comunicazione preventiva configura una concreta offesa dell'interesse amministrativo tutelato, senza che l'accertamento postumo di compatibilità con il vincolo culturale o l'autorizzazione in sanatoria rilasciata dall'autorità preposta possa valere a estinguere il reato o a escluderne la punibilità.

Una fattispecie incriminatrice analoga è prevista dall'articolo 181 dello stesso codice per interventi abusivi sui beni paesaggistici. Tuttavia, mentre nei casi di interventi abusivi sui beni paesaggistici il reato contravvenzionale si estingue quando sopravviene l'autorizzazione successiva all'intervento, sempreché questo sia di carattere minore, nei casi di interventi abusivi sui beni culturali l'autorizzazione successiva non reca alcun beneficio penale.

La sanzione penale sembra francamente eccessiva per un fatto del tutto inoffensivo dal punto di vista sostanziale.

Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, cambiare il carattere del reato contravvenzionale di interventi abusivi sui beni culturali e, analogamente a quanto previsto dall'articolo 181 del codice, prevedere l'estinzione del reato stesso in riferimento a interventi di carattere minore, se la sopravvenuta autorizzazione del soprintendente accerta la compatibilità dell'intervento con i vincoli gravanti sui beni culturali. A tale scopo l'articolo 1 della proposta di legge introduce tre commi nell'articolo 169. Il nuovo comma 2-*bis* reca un elenco di tre tipologie di intervento di carattere minore, in riferimento alle quali l'autorizzazione postuma estingue il reato contravvenzionale.

Il nuovo comma 2-*ter* disciplina la procedura di rilascio dell'autorizzazione da parte del soprintendente e prevede il pagamento di una sanzione amministrativa in caso di rilascio dell'autorizzazione.

Il nuovo comma 2-*quater* prevede un caso particolare che estingue il reato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis*. Qualora il soprintendente rilasci l'autorizzazione per gli interventi di cui all'articolo 21, comma 4, secondo le procedure di cui al comma 2-*ter* del presente articolo, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione prevista su beni immobili costituenti beni culturali, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o di volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione rilasciata;

c) per i lavori eseguiti su beni immobili costituenti beni culturali e configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2-ter. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale interessato dagli interventi di cui al comma 2-*bis* presenta apposita domanda al soprintendente ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Il soprintendente si pronuncia sulla domanda entro centottanta giorni. Qualora sia rilasciata l'autorizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se si tratta di lavori eseguiti su beni immobili; negli altri casi, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro, tenendo conto della gravità del fatto.

2-quater. La completa e originaria rimessione in pristino dei beni culturali da parte del trasgressore, prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1 ».

19PDL0002800